

Reg. n.

**COMUNE DI CARMIGNANO**

**Atto pubblico amministrativo**

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ENERGIA E DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI IDRICOSANITARI UBICATI IN EDIFICI DI PROPRIETA O IN USO AL COMUNE DI CARMIGNANO - CIG.....**

**PERIODO: 16/07/2026 – 16/07/2032**

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno XX (XX) del mese di XX in Carmignano (PO), in una sala del Palazzo Comunale, avanti a me, Dott. Giuseppe Aronica, Segretario Generale del Comune, autorizzato al rogito degli atti del Comune, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e col mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono comparsi i signori, della cui identità personale sono certo:

- Ing. XXX, nato a XXX (XX) il XX, Responsabile del Settore XXX del Comune di Carmignano (P.I. 00255160970 e C.F. 01342090485), ed autorizzato alla stipula in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e che d'ora in avanti nel presente atto sarà, per brevità, denominato "Comune" o "Committente";

- Maria Tripoli, nata a Patti (ME) il 09/02/1964, residente in Prato (PO) via San Fabiano, 32, C.F.: TRPMRA64B49G377F, non in proprio bensì nella qualità di Direttrice Generale della società CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L., con sede legale in Prato (PO), Via Ugo Panziera n. 16, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pistoia-Prato 02296760974, domiciliata presso la

sede sociale, munita dei necessari poteri giusta procura a rogito del Notaio in Prato

Dott. Renato D'Ambra, Rep. n. 55279 del 17 dicembre 2020, reg.ta a Prato il 22

dicembre 2020 al n. 14946 serie 1T, d'ora in avanti nel presente atto per brevità

denominato "Affidatario";

### **PREMESSO CHE**

- il Comune si avvale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di società strumentali;

- il Comune di Carmignano è socio e detiene la partecipazione sociale pari al 7,14%

(sette/14 per cento) del capitale sociale della società CONSIAG SERVIZI COMUNI

S.R.L., società a totale capitale pubblico appositamente costituita quale società in

house, e dunque quale soggetto strumentale, organizzato dagli Enti Locali, per lo

svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, di servizi ed attività

funzionali ai soci;

- CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. è inoltre società in possesso dei necessari

requisiti aziendali di competenza e di specializzazione per lo svolgimento delle

attività di interesse dell'Amministrazione;

- risultano rispettate le condizioni per gli affidamenti in house di cui alla vigente

normativa;

- il Comune di Carmignano ha la necessità di affidare il servizio energia e le attività

manutentive sugli impianti idricosanitari ubicati in edifici di proprietà o in uso al

Comune;

- con delibera di Giunta comunale n. 10 del 23/01/2026, è stato dato indirizzo

finalizzato al successivo affidamento in house del Servizio Energia e delle attività di

conduzione e manutenzione degli impianti termici ubicati in edifici di proprietà o uso

al Comune a CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.;

- con nota pec Prot. n. xxxx del xxx CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. ha trasmesso al Comune una proposta tecnico economica per la gestione in house providing delle attività di cui sopra;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx del xxx il Comune di Carmignano, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 36/2023, e delle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Carmignano (approvato con deliberazione C.C. n. 116 del 22.12.2025), in particolare agli artt. 29 e 32, ha affidato alla propria società in house CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. per il periodo dal 16/07/2026 al 15/07/2032 il Servizio Energia e le attività manutentive sugli impianti idricosanitari ubicati in edifici di proprietà o in uso al Comune di Carmignano ed ha approvato il necessario schema di contratto;

- con determinazione n. xx del xxx sono state impegnate sul bilancio le risorse necessarie alla stipula del contratto;

- che la Società CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. è risultata in regola col versamento di contributi dovuti all'INPS e all'INAIL come risulta dal DURC ONLINE prot. INPS nr. 49708473 con validità fino al 30/06/2026.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

### **Articolo 1: Condizioni generali**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione di diritti e di obbligazioni tra le parti.

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare, come parte integrante del presente atto, gli allegati di seguito indicati:

- Offerta tecnico-economica;
- Capitolato tecnico per l'affidamento del Servizio;

- Allegato “A” al disciplinare di affidamento del servizio energia delle centrali

termiche comunali “Elenco Impianti soggetti al servizio energia”;

- Allegato “B” al disciplinare di affidamento del servizio energia delle centrali

termiche comunali “Elenco Impianti soggetti a conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria”;

- Allegato “C” al disciplinare di affidamento del servizio energia delle centrali

termiche comunali “Elenco Impianti soggetti al servizio prevenzione legionella”;

- DUVRI.

Gli stessi elaborati, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/02/2026 e alla determinazione n. xx del xxx, sono conosciuti ed accettati dalle parti e si intendono facenti parte integralmente del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Il presente contratto ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la Società relativamente alle prestazioni previste all'art. 2.

### **Art 2: Oggetto del contratto**

Con il presente contratto, il Comune di Carmignano affida alla società CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. che, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta, il Servizio Energia e le attività manutentive sugli impianti idricosanitari ubicati in edifici di proprietà o in uso al Comune di Carmignano come descritte nel disciplinare tecnico di cui al precedente art. 1.

In particolare, la società CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. si impegna a offrire il cd. “servizio energia” per gli impianti termici di cui all’allegato “A”, il servizio conduzione e manutenzione per gli impianti termici di cui all’allegato “B” nonché il servizio prevenzione legionella per gli impianti di cui all’allegato “C”.

In sintesi le attività comprese sono le sottoelencate:

- la fornitura di energia ai terminali emissivi di qualsiasi tipologia essi siano degli

impianti di cui all'allegato "A";

- l'attività gestionale - manutentiva di tutti gli impianti di cui agli allegati "A" e "B",  
comprendente l'assunzione del ruolo di Terzo responsabile;

- l'attività di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di cui agli allegati "A" e  
"B", così come descritta all'articolo 4 del Capitolato;

- le attività di prevenzione legionella degli impianti di cui all'allegato "C", così come  
descritta agli articoli 3 e ss. del Capitolato.

Ad ogni buon conto con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario si  
impegna al rispetto di quanto previsto a suo carico dal Capitolato sopra richiamato.

Non sono comprese tra le attività a canone a carico della Società Affidataria quelle  
che si rendono necessarie nel caso che si verificano eventi eccezionali e  
ragionevolmente imprevedibili che scaturiscono da cause di forza maggiore (a titolo  
esemplificativo ma non esaustivo: eventi naturali eccezionali per i quali sia stato  
dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, danni provocati da terzi,  
ecc.); tali prestazioni potranno essere affidate alla Società Affidataria e verranno  
ricomprese tra gli interventi extracanone.

Le attività affidate saranno espletate da CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. nel  
rispetto delle norme in materia di: sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs.  
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; contenimento dei consumi energetici  
attraverso la razionalizzazione e la riqualificazione dei sistemi edificio/impianto;  
mantenimento di comfort ambientale (temperatura, umidità relativa, ricambi d'aria,  
illuminazione, ecc...), massima disponibilità e di efficienza degli impianti e  
sicurezza per le persone e le cose; salvaguardia ambientale e diminuzione delle  
emissioni inquinanti.

Nel caso di convenute variazioni in difetto - per dismissioni di centrali - o in eccesso - per nuove prese in consegna - rispetto agli elenchi originali "A" e "B" del presente atto, si procederà semplicemente ad eliminarle o aggiungerle dall'elenco con il rispettivo canone ad esse associato ma senza dare luogo a variazioni dei corrispettivi delle centrali rimaste in affidamento.

In caso di dismissione di uno o più impianti le Parti convengono già da ora che il relativo canone sarà decurtato dall'importo totale. Nel caso di aggiunta di un nuovo impianto, invece, si conviene che l'aggiunta, prima di essere inserita nel Canone "A" o "B" corrispondente, sarà preventivamente sottoposta all'Amministrazione per la necessaria approvazione.

Per tutte quelle attività, per le quali non siano indicate nel presente contratto e negli atti in esso richiamati o allegati le norme di riferimento, l'Affidatario rispetterà i procedimenti previsti dalla normativa tecnica di settore.

Qualora nel corso del contratto le parti ritengano utile e necessario per il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento in house providing eseguire ulteriori e diverse prestazioni, nel numero e nella qualità, rispetto a quelle previste nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati, regoleranno tali prestazioni come da Capitolato.

Tali eventuali nuovi accordi sono da ritenersi compresi nel presente affidamento in house.

### **Art. 3 - Durata del contratto**

La durata del presente affidamento è stabilita in 6 anni, con inizio dalla data del giorno 16 luglio 2026 e con scadenza al 16 luglio 2032.

### **Art. 4 - Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento**

I corrispettivi annui complessivi stimati per i servizi sopraelencati sono pari a:

• euro xx (xx), Iva esclusa, per il servizio energia di cui all'allegato "A";

• euro xx (xx), Iva esclusa, per gli impianti di cui all'allegato "B";

• euro xx (xx), Iva esclusa, per gli impianti di cui all'allegato "C";

• euro xx (xx), Iva esclusa, per costi interferenziali.

L'importo complessivo stimato per tutta la durata contrattuale è pari ad euro xx (xx).

La disciplina e le modalità di calcolo concreto dei corrispettivi per il godimento dei servizi oggetto del presente contratto sono regolate dall'articolo 11 del Capitolato, da considerarsi qui integralmente richiamato.

Tali importi sono da intendersi Iva esclusa e oggetto di rivalutazione dal secondo anno di vigenza del contratto in poi, per quanto attiene agli importi per il servizio manutenzione, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai impiegati, con prezzo di partenza dal gennaio 2026, mentre il servizio energia, secondo quanto previsto all'art. 11 e seguenti del Capitolato.

Gli importi come sopra descritti sono soggetti alla revisione dei prezzi come meglio descritto all'art. 11 e seguenti del Capitolato.

Sono esclusi dall'affidamento, e quindi a carico esclusivo dell'Amministrazione comunale, gli oneri relativi ad interventi di riparazione o sostituzione e ripristino straordinari non espressamente indicati compreso gli interventi conseguenti a eventi eccezionali e non ragionevolmente prevedibili di cui all'art. 8.

Il Comune si riserva la facoltà di stanziare ulteriori somme rispetto a quanto previsto all'art. 11 del Capitolato a titolo di interventi di manutenzione extracanonica ivi previsti.

La fattura relativa all'importo a saldo, sarà emessa da Consiag Servizi Comuni S.r.l. entro il mese di Febbraio dell'anno solare immediatamente successivo.

La scadenza delle fatture è a 30 gg. dalla loro data di emissione.

Per mancato o ritardato pagamento rispetto alle scadenze indicate, il Comune corrisponderà interessi moratori pari al tasso corrente della BCE aumentato degli interessi legali fissati dal Ministero dell'Economia e della Finanza come previsto dall'art. 1284 del codice civile, salvo diverse condizioni definite nell'assemblea dei soci di CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L..

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in merito all'emissione delle fatture, le Parti si rifanno integralmente alla disciplina dettata dall'art. 12 del Capitolato.

#### **Art. 5- Modalità di prestazione delle attività e obblighi a carico della Società**

La gestione delle attività avviene da parte della Società nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune, dal presente contratto di affidamento e dalle disposizioni contenute nel Capitolato. Per tutte quelle attività per le quali non siano indicate nel presente documento le norme di riferimento, CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. seguirà i migliori procedimenti comunque previsti dalla normativa tecnica di settore.

La Società opererà con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto degli standard operativi definiti nell'ambito del suddetto Capitolato e, comunque, con carattere di affidabilità, continuità e sicurezza.

La Società si obbliga ad agire nel pieno rispetto delle normative vigenti.

In particolare, l'Affidatario garantisce la regolarità e continuità dello svolgimento delle attività, salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che dovessero determinare interruzioni, totali o parziali, nel qual caso l'Affidatario si impegna comunque ad attivarsi per consentire il ripristino nel più breve tempo possibile e con minor disagio per l'Amministrazione comunale e, ove trattasi di edifici aperti al pubblico, all'utenza.

I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione

alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi a criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'Amministrazione Comunale ed i terzi.

La Società, altresì, si obbliga:

- all'osservanza delle Leggi, regolamenti e disposizioni comunque vigenti, in materia assicurativa, assistenziale e previdenziale, di tutte le leggi e norme sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza sul lavoro;

- ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nell'attività oggetto del presente contratto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili;

- ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità dei propri lavoratori addetti alle attività di cui al precedente articolo 2 e a evitare danni a terzi e a beni privati.

#### **Art. 6 - Attività di indirizzo e controllo**

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L., in quanto Affidatario diretto delle attività da svolgere a favore dell'Ente, rappresenterà un'articolazione operativa dell'Ente stesso, e sarà pertanto sottoposto al controllo e alla supervisione costante da parte dell'Ufficio Comunale competente, individuato, ad oggi, nel Settore xx.

Il Responsabile del Progetto per il Comune di Carmignano, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Stefano Venturi ed il referente tecnico per l'Amministrazione Comunale, nonché direttore dell'esecuzione del contratto, è il Geom. Sonia Cioni, figure che potranno essere sostituite con apposito provvedimento.

Il Comune ha la facoltà, attraverso la suddetta figura tecnica, di impartire direttive a CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. in ordine alle modalità di esecuzione dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti e del presente contratto di

servizio, nonché di eseguire in ogni momento controlli sull'andamento della gestione del servizio e richiedere all'Affidatario chiarimenti, che dovranno essere forniti tempestivamente e per iscritto.

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. sarà tenuto ad attenersi alle direttive di cui al comma precedente.

Il Comune assicura all'Affidatario le più complete e tempestive informazioni sul contenuto di atti amministrativi che abbiano incidenza sullo svolgimento delle attività affidate, nonché, per quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento dell'affidamento.

L'Affidatario da parte sua assicura al Comune le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento delle attività affidate e più in generale su ogni circostanza che possa avere diretta incidenza sulle medesime, con particolare riferimento agli eventi che comportano, in casi particolari, la sospensione totale o parziale dell'attività.

In particolare l'Affidatario, si impegna a monitorare continuamente l'andamento e gli esiti del servizio, controllando che il medesimo rispecchi, sotto il profilo tecnico, le attese e gli standard qualitativi preposti e condivisi con la Committente: la gestione degli impianti, pertanto, è pianificata e realizzata con la finalità ultima di mantenere e rendere gli impianti funzionali all'uso cui sono dedicati garantendo la qualità, la sicurezza e l'affidabilità del servizio fornito.

L'Affidatario si impegna a comunicare al Committente i nominativi del personale interno impegnato nell'espletamento del servizio affidato ed il nominativo del Responsabile tecnico, in possesso di idonea esperienza professionale ed adeguato titolo di studio, che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico.

**Art. 7 - Affidamento a terzi e divieto di cessione del contratto**

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, a pena di risoluzione dello stesso, nonché del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza.

L’Affidatario potrà avvalersi, ai fini dello svolgimento delle prestazioni del presente contratto, per il tramite di specifici contratti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e nei limiti della normativa vigente, di terzi individuati nel rispetto del D.lgs. 36/2023.

**Art. 8 - Assicurazioni e garanzie a carico dell’affidatario**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero agli Enti o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico dell'Impresa affidataria.

L'Impresa affidataria garantisce l'Amministrazione da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Ente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità.

In conseguenza delle proprie responsabilità CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. ha presentato copia della polizza assicurativa RTC-O n. 193216019 rilasciata da Unipolsai Assicurazioni Spa – Agenzia Grandi Clienti e Broker 1/2233 in data 20 marzo 2023 con massimale unico di Euro 15.000.000,00 e della relativa quietanza di pagamento annuale.

L’Affidatario si impegna fin da ora ad adoperarsi affinché terzi di cui si dovesse eventualmente avvalere per lo svolgimento di determinate attività, scelti nel rispetto della normativa vigente, siano provvisti di copertura assicurativa.

In ragione della natura in house dell’affidamento, l’Amministrazione comunale dispone di non richiedere garanzie ulteriori rispetto a quelle sopra prestate.

### **Art. 9 -Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione delle attività oggetto del presente disciplinare di affidamento da parte della Società.

L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione delle attività affidate ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;

- nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi;

- nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sulle attività svolte dalla Società stessa;

- nel fornire in tempo utile, e comunque nei più brevi tempi tecnici necessari, adeguate risposte alle richieste avanzate dalla società in merito alla gestione delle attività affidate;

- a garantire l'accesso alle aree oggetto del presente contratto.

### **Articolo 10 - Cessazione del rapporto di in house providing – clausola risolutiva espressa.**

Il Comune, qualora vengano meno le condizioni di fatto e/o di diritto che determinano la sussistenza di un rapporto di in house providing fra Amministrazione e Affidatario provvederà a comunicare per iscritto all'Affidatario tale circostanza,

indicando un termine, comunque non inferiore a 3 mesi, entro cui l'Affidatario dovrà cessare il servizio affidato.

In tale ipotesi, il Comune entro i successivi 90 giorni corrisponderà all'Affidatario le somme dovute per lo svolgimento delle attività svolte fino al termine sopra indicato.

Qualora, per qualsiasi motivo, non derivante da inadempimento ai propri impegni da parte dell'Affidatario, il Comune non sia nelle condizioni di provvedere autonomamente alla gestione delle attività oggetto del presente affidamento, l'Affidatario si obbliga a proseguire nello svolgimento delle attività fino a quando il Comune non sarà in grado di prendersene cura, fermi restando i prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto.

#### **Articolo 11 - Risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere risolto da ciascuna parte in ipotesi di grave inadempimento dell'altra parte, salvo il diritto della parte non inadempiente a richiedere il risarcimento del danno subito.

Gli eventuali inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal presente atto sono contestati mediante l'invio di lettera A/R o di una PEC di addebito, corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte le proprie osservazioni/controdeduzioni.

Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere a rimuovere l'inadempimento, fissandogli un congruo termine.

Qualora l'inadempimento persista potranno essere adottati gli strumenti previsti

dall'ordinamento per la tutela dei diritti ed interessi della parte non inadempiente  
compresa la risoluzione del contratto.

Le Parti precisano che qualora l'Affidatario risolva il contratto per inadempimento  
del Comune, l'Affidatario stesso non potrà interrompere lo svolgimento del contratto  
fino a che il Comune non sia in grado di provvedere autonomamente.

#### **Articolo 12 - Recesso**

Il Comune ha facoltà in ogni momento di recedere dal contratto previo preavviso  
scritto di almeno 30 giorni.

In tale ipotesi il Comune dovrà corrispondere all'affidatario le somme di cui al  
precedente art. 10, comma 2 (relativo alla cessazione del rapporto in house  
providing) oltre a un importo a titolo di indennizzo pari al 5% del valore residuo del  
contratto, in relazione alle sole somme della gestione degli impianti "A" e "B".

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le  
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno  
all'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di recesso anticipato la società s'impegna, sin d'ora, a fornire  
all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di  
provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

#### **Articolo 13: Revoca e annullamento degli atti amministrativi preordinati alla stipula del contratto**

Le Parti precisano che qualora gli atti amministrativi che hanno dato origine al  
presente affidamento siano oggetto di revoca o annullamento d'ufficio da parte del  
Comune, sarà comunque applicabile la disciplina prevista per l'ipotesi di recesso.

Qualora, invece, gli atti amministrativi che hanno dato origine al presente  
affidamento siano oggetto di annullamento da parte dell'Autorità Giudiziaria, sarà

applicabile la disciplina prevista per la cessazione del rapporto di in house providing di cui al precedente articolo 10.

#### **Articolo 14 - Domicilio dell'affidatario**

A tutti gli effetti del presente documento l'Affidatario elegge domicilio presso la propria sede, sita in Prato, Via Ugo Panziera, n. 16. Le notificazioni e le intimazioni alla società potranno essere fatte mediante lettera raccomandata, comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata istituzionale della società, ovvero a mezzo di messo comunale al domicilio indicato nel presente articolo.

#### **Articolo 15 - Controversie**

In caso di controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del contratto, le parti eleggono quale foro esclusivamente competente il Foro di Prato.

È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 16 - Incaricati e responsabili dei contraenti**

Per l'Amministrazione comunale il Responsabile del Progetto è l'Ing. Stefano Venturi ed il referente tecnico è la Geom. Sonia Cioni.

Per la società il referente tecnico è il TSE DANIELE GIRALDI.

Gli incaricati o responsabili possono essere variati dalla parte che ne ha interesse in qualsiasi momento con efficacia dal ricevimento della PEC da parte dell'altro contraente.

#### **Articolo 17 - Obblighi generali dell'affidatario - Inadempienze**

Il servizio deve essere eseguito nel pieno rispetto delle norme, dei patti e delle condizioni previste nel presente contratto.

Per quanto non disciplinato nel presente atto si applicano le disposizioni del codice civile, nonché le norme legislative e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, i provvedimenti dell'Autorità e le norme tecniche emanate dagli

organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, applicabili ai servizi affidati, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

In caso di accertato inadempimento o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini prescritti dal Capitolato Tecnico, il Comune ha il diritto di applicare penali proporzionate alla gravità della mancanza e alla durata del ritardo.

La procedura di applicazione delle penali è avviata dal Comune mediante contestazione dell'addebito notificata a mezzo PEC. La Società ha facoltà di presentare le proprie deduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le giustificazioni non siano presentate o non siano ritenute idonee a escludere la responsabilità della Società, il Comune procederà alla definitiva applicazione della penale, trattenendo il relativo importo dalle somme dovute in forza del presente contratto.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate nel corso dell'affidamento superi il 10% del valore del contratto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto per grave inadempimento ai sensi della normativa vigente.

In ogni caso, qualora l'Affidatario non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere e/o attività prescritte ai sensi del presente documento, dei documenti di progetto e comunque dalle norme e normative vigenti, l'Ente potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni notificato con pec; l'importo di tali opere verrà interamente dedotto dalle somme dovute all'Affidatario.

#### **Articolo 18: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'articolo 1 comma 3 del Codice di comportamento del Comune di Carmignano, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 03/02/2022, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che il Comune ha provveduto a mettere a disposizione dell'impresa contraente.

L'Affidatario è tenuto e si impegna a mettere detti codici a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore dell'Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

L'Affidatario dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 166 ter, del D.Lgs. 165/2001.

#### **Articolo 19: Trattamento dei dati**

Il Comune di Carmignano, ai sensi del DLgs 196/2003, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto ed acquisiti obbligatoriamente in base alla normativa vigente in materia, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il Comune dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la

protezione dei dati.

Il Comune di Carmignano informa altresì che:

- titolare del trattamento è il Comune di Carmignano.

#### **Articolo 20: Rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiama la disciplina del codice civile e tutte le vigenti disposizioni legislative di settore, sia statali che regionali, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

#### **Articolo 21 - Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese le spese di copia e di registrazione, sono a completo carico della società, che le assume.

Ai fini della registrazione fiscale, le parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette a I.V.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 40 della Tariffa, parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per cui il contratto dovrà registrarsi in termine fisso e a tassa fissa.

Il valore del presente contratto è pari ad euro xxx, I.V.A. esclusa.

Le spese relative alla stipula del presente atto, ovvero l'imposta di bollo nonché i diritti di segreteria, sono a completo carico della società, che le assume.

La registrazione del presente atto verrà fatta in caso d'uso e le spese di stipula saranno a carico del richiedente la registrazione.

Trattandosi di servizi e di corrispettivo soggetto ad IVA, le parti si accordano comunque che venga, eventualmente, registrato a tassa fissa.

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e sua copia ad uso registrazione, verrà assolta con modalità telematiche.

## Articolo 22 - Patto di integrità

L'affidataria ed il Comune di Carmignano, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 78 del 19.06.2025, si impegnano al rispetto del "Patto d'Integrità" che costituisce parte integrante del presente atto. Tale patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune e della Società affidataria a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto. Si rileva altresì che il Comune risolverà il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi: a) qualora nei confronti della Società, o dei suoi esponenti aziendali, sia stata disposta misura cautelare o rinvio a giudizio per i delitti contro la Pubblica Amministrazione citati nel Patto; b) qualora venga accertata la mancata segnalazione di tentativi di concussione; c) qualora le verifiche antimafia diano esito interdittivo

Allegato A: Patto di Integrità

\*\*\*

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto e stipulato mediante modalità informatiche, in conformità al disposto dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, composto di numero xxx pagine e xxx righe a video.

Dell'atto viene data, da me rogante, lettura integrale agli intervenuti, i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, rinunciano espressamente alla lettura degli allegati richiamati, per averne in precedenza presa cognizione.

Indi le parti, alla mia presenza, lo sottoscrivono, con le seguenti modalità informatiche previste dalla Legge: firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005, apposta, in mia presenza, ai sensi dell'art. 52-bis, comma 1, L. n.

89/1913 e dell'art. 25, D.Lgs n. 82/2005, previa apposita verifica, da parte mia, che i certificati di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Indi, alla presenza delle parti, io Rogante ho firmato il presente atto informatico con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005.

L'AFFIDATARIO: Maria Tripoli (firmato digitalmente)

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Dott. Giuseppe Aronica (firmato digitalmente)